



NEWS

Dallo Studio Amato di Roma, **1° ottobre 2021**

Quali sanzioni se non hai green pass

Il Decreto Green Pass n. 105/2021 è stato convertito, con modificazioni, nella legge 126/2021 pubblicata in GU n. 224 del 18.09.2021.

Nel provvedimento è dapprima prorogato il periodo di emergenza fino al termine del 2021, tra le altre novità:

- **estensione al 30 novembre 2021** della somministrazione, presso le farmacie e altre strutture sanitarie, di test antigenici rapidi a prezzi contenuti;
- **durata della validità** della certificazione verde inerente alla vaccinazione contro il COVID-19, **elevata da 9 a 12 mesi**;
- possibilità di effettuare il **test molecolare** eseguito su un campione salivare, nel rispetto dei criteri stabiliti con circolare del Ministero della salute, per ottenere il green pass.

Si ricorda che per le seguenti attività o ambiti di attività:

- **servizi di ristorazione** svolti da qualsiasi esercizio per il consumo al tavolo, **se al chiuso**; (la disposizione non esclude la consumazione in piedi, se effettuata presso un tavolo diverso dal bancone); la disposizione esclude i servizi di ristorazione all'interno di alberghi e di altre strutture ricettive, qualora tali servizi siano riservati esclusivamente ai clienti ivi alloggiati;
- spettacoli aperti al pubblico, eventi e competizioni sportivi;
- musei, altri istituti e luoghi della cultura, biblioteche e mostre;
- piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra, centri benessere, anche se ubicati all'interno di strutture ricettive e, in ogni caso, limitatamente alle attività al chiuso;
- sagre, fiere, convegni e congressi; nel caso di sagre e fiere locali che si svolgano all'aperto, in spazi privi di varchi di accesso, gli organizzatori informano il pubblico, con apposita segnaletica, dell'obbligo del possesso della certificazione verde COVID-19 prescritta per l'accesso all'evento. In caso di controlli a campione, le sanzioni di

cui all'articolo 13 si applicano al solo soggetto privo di certificazione e non anche agli organizzatori che abbiano rispettato gli obblighi informativi;

- centri termali, parchi tematici e di divertimento; sono in ogni caso consentiti gli accessi necessari all'erogazione delle prestazioni rientranti nei LEA (livelli essenziali di assistenza) o allo svolgimento di attività riabilitative o terapeutiche;
- centri culturali e centri sociali e ricreativi, limitatamente alle attività al chiuso e con esclusione dei centri educativi per l'infanzia; attività di sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casinò;
- feste conseguenti alle cerimonie civili o religiose, secondo una modifica, inserita in sede referente;
- concorsi pubblici.

Dal 6 agosto è possibile svolgere attività solo se in possesso di:

- certificazioni verdi Covid-19 (**Green Pass**), comprovanti l'inoculamento almeno della prima dose vaccinale Sars-CoV-2 o la guarigione dall'infezione da Sars-CoV-2 (validità 6 mesi);
- effettuazione di un test molecolare o antigenico rapido con risultato negativo al virus Sars-CoV-2 (con validità 48 ore).

In caso di violazione può essere elevata una sanzione pecuniaria da 400 a 1000 euro sia a carico dell'esercente sia dell'utente.

Qualora la violazione fosse ripetuta **per tre volte in tre giorni diversi**, l'esercizio potrebbe essere **chiuso da 1 a 10 giorni**.

Ricordiamo che:

- è tenuto a essere in possesso dei Certificati Verdi il personale delle Amministrazioni pubbliche. Il possesso e l'esibizione, su richiesta, del Certificato Verde sono richiesti per accedere ai luoghi di lavoro delle strutture;
- sono tenuti a possedere e a esibire su richiesta i Certificati Verdi coloro che svolgono attività lavorativa nel settore privato. Il possesso e l'esibizione del Certificato Verde **sono richiesti per accedere ai luoghi di lavoro**.

Sono i datori di lavoro a dover verificare il rispetto delle prescrizioni.